

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 493)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TOGNI)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1959

Agevolazioni tributarie in materia di edilizia

ONOREVOLI SENATORI. — Per effetto della legge 10 dicembre 1957, n. 1218, verranno a scadere, il 31 dicembre 1959, i termini stabiliti dall'articolo 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, dall'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, ai fini della esenzione venticinquennale dalla normale imposta e dalle relative sovrimposte sui redditi dei fabbricati di nuova costruzione, che rispondano ai requisiti all'uopo richiesti dalle stesse disposizioni legislative.

Non può non riconoscersi che tale agevolazione tributaria ha prodotto assai benefici effetti nel campo dell'industria edilizia e che la cessazione di essa potrebbe determinare dannose ripercussioni, tanto più che è in vigore quasi ininterrottamente da oltre un quarantennio.

D'altra parte, non può neppure disconoscersi che una proroga pura e semplice del vigente regime di esenzione venticinquennale, non avrebbe, allo stato, una giustificazione tecnica plausibile, dato l'equilibrio raggiunto, ormai, dal mercato edilizio: ciò a prescindere dalla considerazione che la proroga di anno in anno o per un periodo di tempo maggiore — come è avvenuto, con la sopra richiamata legge n. 1218 del 1957 — crea una situazione di incertezza all'approssimarsi della scadenza dei termini stabiliti.

L'unito disegno di legge è rivolto ad ovviare, con l'articolo 1 a tali inconvenienti, regolando in modo definitivo la materia e, quel che più importa, accordando all'industria edilizia un lungo periodo di tranquillità, per quanto concerne la predetta imposta, come

anche è necessario per la stabilizzazione dei prezzi di vendita degli immobili.

A tale scopo viene concesso, per il periodo di tempo dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1969, un regime di esenzione dall'imposta edilizia di durata variabile in relazione alla data di ultimazione dei fabbricati. Per l'epoca successiva al 31 dicembre 1969, le nuove costruzioni fruiranno, in luogo della esenzione biennale, prevista dalla legge organica, d'una esenzione di dieci anni.

Le disposizioni agevolative prorogate dalla legge 10 dicembre 1957, n. 1218, hanno per oggetto i fabbricati costruiti col contributo dello Stato, ai sensi delle norme contenute nel testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, i fabbricati ricostruiti in sostituzione di quelli distrutti dalle offese belliche e, infine, i fabbricati non di lusso che non rientrano nelle prime due categorie.

L'esistenza di più norme regolanti la stessa materia aveva la sua ragion d'essere nell'opportunità di dare la precedenza a determinati tipi di costruzione, come è avvenuto, infatti, col decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 (integrato dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740) le cui norme agevolative sono state modificate, poi, con effetto retroattivo, dall'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

Tale distinzione, ormai, non si rende più necessaria, dato che, con la legge 2 luglio 1949, n. 408, il legislatore ha ritenuto opportuno incrementare le costruzioni edilizie in genere, dopo aver limitato (decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261) le agevolazioni stesse ai fabbricati ad uso di civile abitazione ricostruiti in sostituzione di quelli distrutti dalle offese belliche.

L'articolo in esame tiene conto della nuova situazione del mercato edilizio, eliminando ogni distinzione tra costruzione e costruzione.

Nello stesso articolo si è ritenuto opportuno richiamare espressamente l'articolo 7 della legge 11 luglio 1942, n. 843, per evitare le difficoltà di interpretazione presentate dalle leggi in vigore che hanno omissso tale richiamo nell'estendere il beneficio tributario a locali ad uso diverso dall'abitazione.

L'estensione dell'agevolazione alle costruzioni di cui all'articolo 5 della predetta legge n. 843, deve considerarsi normale tenuto conto che nelle disposizioni che attualmente regolano la materia, tali costruzioni vengono, per lo più, specificatamente indicate, sia pure in modo non del tutto organico.

Nell'occasione si è altresì ritenuto opportuno di venire incontro al settore di cui trattasi, prorogando, nei limiti consentiti dalla natura dei singoli tributi, le agevolazioni previste dalle norme attualmente in vigore in materia di imposte di ricchezza mobile, di tasse ed imposte indirette sugli affari e di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione.

Con l'articolo 2, infatti, si proroga al 31 dicembre 1969 l'esenzione prevista in materia di imposta di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, numero 1165, 90 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, 15 della legge 2 luglio 1949, numero 408, e successive modificazioni.

Quanto alle tasse ed alle imposte indirette sugli affari si prevede, con l'articolo 3, la proroga al 31 dicembre 1965 di tutte le agevolazioni previste nel settore di cui trattasi dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e dalle leggi 25 giugno 1949 numero 409, 2 luglio 1949 n. 408, 10 agosto 1950 n. 715 e successive modificazioni. Relativamente a dette imposte si è ritenuto, altresì, di fissare con l'articolo 4, in venti anni il termine di prescrizione per l'azione dell'Amministrazione finanziaria ai fini del recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria nei casi di decadenza. Con tale altro termine — più lungo di quello attualmente previsto dall'articolo 136 della legge di registro — si è inteso dare agli uffici finanziari la possibilità di accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti dalle singole leggi per la conferma dei privilegi tributari concessi, in via provvisoria, al momento della registrazione degli atti ed evitare, così, possibili evasioni, da parte dei contribuenti.

Infine, con l'articolo 5 si dispone che l'imposta comunale di consumo sui materiali impiegati nella costruzione di nuovi fabbricati,

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i quali rispondano agli stessi requisiti già indicati nell'articolo 1, debba scontarsi in misura ridotta, gradualmente variabile, di anno in anno, da un quinto a quattro quinti, a

seconda dell'epoca di ultimazione di detti fabbricati, fino al 31 dicembre 1965, sicchè, per quelli ultimati dopo tale data, l'imposta sarà dovuta nella misura ordinaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati).

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1942, n. 843, sono esenti dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata:

a) di venticinque anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;

b) di ventiquattro anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

c) di ventitrè anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

d) di ventidue anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

e) di venti anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;

f) di diciotto anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;

g) di sedici anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;

h) di quattordici anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;

i) di dodici anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;

l) di dieci anni, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843.

Art. 2.

(Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile).

Le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 90 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogate al 31 dicembre 1969.

Art. 3.

(Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).

Le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni sono prorogate dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1965.

Art. 4.

(Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari).

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

(Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione).

Per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1942, n. 843, l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione è dovuta in ragione:

a) di un quinto, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

b) di due quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

c) di tre quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

d) di quattro quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1965.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843.